

F.A.Q.

Frequently Asked Questions

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ITER ISTRUTTORIO

1. Come si presenta una domanda?

Le domande si compilano esclusivamente in modalità telematica, sul portale:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande>

Il caricamento delle domande avviene tramite uno dei seguenti dispositivi:

- certificato di identità digitale (SPID);
- carta d'identità elettronica;
- certificato digitale.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso e sulla compilazione della domanda fare riferimento al tutorial reperibile alla pagina:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande>

nella sezione "Documentazione bandi".

2. Si possono presentare più domande?

Possono essere presentate più domande a valere sulla Sezione Finanziamento se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- gli interventi proposti (e le relative spese) nella nuova domanda non coincidano, nemmeno parzialmente, con quelli già finanziati;
- gli interventi proposti con la precedente domanda siano stati realizzati e verificati da Finpiemonte;
- l'impresa sia in regola con il pagamento del finanziamento già concesso.

3. E possibile delegare la presentazione della domanda, nonché la sottoscrizione e firma del modulo di domanda, ad un soggetto terzo?

Sì è possibile, in tal caso come previsto al par. 4.1 lettera c) *"Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda"*, pena la non ricevibilità della domanda dovrà essere fornita la copia della delega (su standard messo a disposizione sul sito di Finpiemonte, nella pagina dedicata alla misura) che autorizza il delegato alla presentazione della domanda di agevolazione.

Il soggetto delegato dovrà essere interno all'impresa, come dichiarato nel modello di delega.

L'atto di delega deve essere firmato digitalmente dal delegante o con firma autografa in tal caso dovrà essere fornita copia di un documento di identità del delegante.

4. Nel caso il soggetto beneficiario abbia riportato in visura camerale più codici di attività ATECO, quale di essi viene considerato ai fini della domanda?

Viene considerato il codice ATECO prevalente indicato in visura camerale.

Finpiemonte si riserva di verificare che il progetto sia effettivamente rivolto all'espletamento dell'attività ammissibile prevista dalla misura. Nel caso di codice ATECO prevalente non ammissibile, potrà essere verificata l'ammissibilità del codice ATECO primario della sede d'investimento.

5. Su quali intermediari co-finanziatori può essere appoggiato il finanziamento agevolato di Finpiemonte?

La quota di cofinanziamento a tasso zero di Finpiemonte deve essere agganciata alla quota di cofinanziamento di uno tra gli intermediari (Banche e Confidi) CONVENZIONATI sulla Misura, liberamente scelto dall'impresa richiedente: l'elenco è disponibile in calce alla pagina della Misura.

6. L'intermediario cofinanziatore può richiedere garanzie per il finanziamento agevolato?

Sì, l'intermediario cofinanziatore effettua una valutazione del merito creditizio per *l'intera* esposizione dell'azienda, includendo fondi propri e fondi regionali, e pertanto ha facoltà di richiedere garanzie reali e personali a copertura del rischio dell'intera operazione.

7. È possibile variare la banca di appoggio?

È facoltà del beneficiario chiedere una eventuale variazione dell'intermediario cofinanziatore, solo ed esclusivamente prima della concessione dell'agevolazione.

8. Il finanziamento viene erogato in unica soluzione?

Viene erogato in un'unica soluzione se l'importo è inferiore a €750.000.

Se l'importo è superiore a €750.000 il finanziamento viene erogato in due tranches nel seguente modo:

- 60% contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei costi ammissibili, previa approvazione da parte di Finpiemonte della rendicontazione dei costi sostenuti.

9. Quando si rendicontano le spese?

Le spese devono essere rendicontate (ovvero trasmesse a Finpiemonte) entro i 60 giorni successivi alla conclusione del progetto.

Il progetto può essere concluso:

- entro 18 mesi dalla data di concessione, se l'importo complessivo è inferiore o uguale a € 250.000,00
- entro 24 mesi dalla data di concessione se l'importo complessivo è superiore a € 250.000,00

10. Come si rendicontano le spese?

La rendicontazione dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo della Piattaforma Bandi alla quale si accede all'indirizzo

web <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti>

Non saranno accettate rendicontazioni inviate tramite PEC.

L'utilizzo di tale piattaforma è finalizzato alla rilevazione delle spese e alla successiva formalizzazione della dichiarazione di spesa.

Il proponente dovrà:

- caricare i dati relativi alle spese rendicontate e le relative singole quietanze;
- allegare tutta la documentazione richiesta, così come specificato nel documento “Modalità di Rendicontazione” reso disponibile sul sito di Finpiemonte nell'area dedicata alla presente agevolazione.

11. È possibile chiedere una proroga del termine per la conclusione delle spese oggetto di contributo?

Le proroghe alla conclusione del progetto successive ai termini massimi sopra indicati devono essere richieste preventivamente a Finpiemonte con adeguata motivazione. Non sono consentite proroghe superiori a 12 mesi rispetto ai termini massimi sopra indicati, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario e casi particolari che dovranno essere adeguatamente motivati e documentati.

12. Posso sostituire le spese preventivate in domanda con delle altre?

È possibile variare le spese del progetto, ma richiedendo preventivamente l'approvazione di una variazione progettuale.

La richiesta deve essere accompagnata da adeguata motivazione e Finpiemonte ne valuta l'ammissibilità, eventualmente con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione.

Non sono ammesse variazioni che alterino totalmente le finalità e le caratteristiche rispetto al progetto approvato dal Comitato Tecnico di Valutazione.

Una modifica del fornitore rispetto a quello inizialmente preventivato non costituisce di norma una variazione progettuale e non deve essere preventivamente autorizzata, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità, che sono verificati da Finpiemonte in sede di rendicontazione.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA'

1. Sono ammesse spese antecedenti la presentazione della domanda?

Sono ammesse solo nel caso di imprese costituite da meno di 6 mesi (già in possesso dell'annotazione della qualifica artigiana sul registro delle imprese della C.C.I.A.A.) rispetto alla data di presentazione telematica della domanda o ditte individuali che abbiano ottenuto l'attribuzione della Partita Iva da meno di 6 mesi rispetto alla data di presentazione telematica della domanda.

Sono ammesse le spese sostenute entro i 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda telematica, per un importo pari o inferiore al 30% del totale dei costi ritenuti ammissibili. Per "sostenute" si intende già fatturate o per cui sono già stati effettuati dei pagamenti.

2. Nel conteggio dell'importo "già sostenuto" (max 30%) come si considera il pagamento parziale di un bene già interamente fatturato?

Si considera come già sostenuta l'intero valore del bene, in quanto già fatturato.

3. Nel conteggio dell'importo "già sostenuto" (max 30%) come si considera il pagamento totale di una fattura o più fatture di acconto?

Si considera come già sostenuto il valore della/e fattura/e di acconto, escludendo dal conteggio quanto ancora non fatturato a saldo.

4. Nel caso di acquisto di un immobile, come si considera ai fini della retroattività il pagamento della caparra?

La caparra confirmatoria, ovvero l'esborso a titolo di caparra (e non di pagamento di una fattura di acconto) che viene restituita alla stipula dell'atto, non viene considerata come spesa già effettuata.

Le somme pagate a fronte di una fattura di acconto sono invece considerate come spese già sostenute.

5. I liberi professionisti (es: medici, avvocati, commercialisti) sono soggetti ammissibili alla misura?

No, i liberi professionisti non sono ammissibili alla Misura in quanto la stessa è destinata alle sole imprese, iscritte al registro imprese.

Sono altresì ammissibili società iscritte al registro imprese che esercitano attività professionali, scientifiche, tecniche e di servizi, consultabili tra gli ATECO ammissibili (quali ad esempio attività legale e contabilità, assistenza sanitaria, ecc).

6. La spesa per acquisto e/o costruzione di immobili è ammissibile per il 100%?

La spesa ammissibile per l'acquisto e/o costruzione di immobili non è parametrata al valore dell'immobile, bensì a quello delle altre spese inserite (in particolare delle spese definite "principali").

La quota di valore ammissibile per l'immobile, in particolare, non può essere superiore al valore delle spese principali, e quindi la stessa potrà rappresentare solo una parte del valore dell'immobile oppure tutto il valore, a seconda delle proporzioni tra il valore dell'immobile e le spese principali.

7. Nella voce di spesa “locazioni” sono comprese anche quelle pagate ad imprese del gruppo o facenti capo agli stessi soci o direttamente ai soci?

Qualora il fornitore sia soggetto allo stesso “potere di controllo” del beneficiario (ad esempio due imprese che abbiano gli stessi soci e/o gli stessi amministratori) le spese NON sono ammissibili sul presente bando.

Inoltre, si ricorda che in tutti gli altri casi il bando, al par. 3.3, prevede che: *“nel caso di prestazioni affidate ad imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente, Finpiemonte si riserva di non ammettere le spese afferenti tali prestazioni laddove risultino non congrue e non corrispondenti ai costi di mercato”*.

8. Su tutte le voci di spesa, sono ammissibili beni acquistati da imprese del gruppo o facenti capo agli stessi soci o direttamente ai soci?

Qualora il fornitore sia soggetto allo stesso “potere di controllo” del beneficiario (ad esempio due imprese che abbiano gli stessi soci e/o gli stessi amministratori) le spese NON sono ammissibili sul presente bando.

CASI PARTICOLARI E QUESITI SPECIFICI

1. Alla voce “automezzi per trasporto di cose” sono ammissibili i veicoli a Km zero?

No, non sono ammissibili in quanto sono già immatricolati. (cfr. par. 3.3, del Bando: “è ammissibile l’acquisto di beni usati (ad eccezione degli automezzi)”).

2. Alla voce di spesa “sistemi e certificazioni aziendali che riguardino qualità della lavorazione, il rispetto per l’ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori” sono considerabili i Sistemi di Gestione Energetica (SGE) conformi alla norma ISO 50001?

Sì, la spesa per il Sistema di Gestione Energetica è ammessa, ivi compreso l’adeguamento annuale a una certificazione già in essere.

Le spese per la consulenza di ditte esterne per la prima implementazione del SGE e quindi per l’accompagnamento al percorso di certificazione non rientrano tuttavia tra le spese principali, ma tra le spese con limitazione alla voce consulenze.

3. Nella voce “spese di formazione” sono comprese anche quelle per la formazione di soci e/o titolare d’impresa?

Sono comprese quelle del titolare della ditta individuale e, nel caso di soci, quelle per la formazione di soci lavoratori.

4. Nella voce “spese di formazione” sono comprese anche quelle per corsi di formazione obbligatori (ad esempio antincendio)

Non sono ammissibili.

5. Utensileria di consumo (punte, pinze, inserti) è assimilabile alle attrezzature?

Sì, l’utensileria di consumo può rientrare all’interno delle attrezzature a condizione che vengano registrate a cespite (quindi devono essere di valore superiore a 516,46 Euro).

6. In presenza di spese per impiantistica generica (es: impianto elettrico) le stesse rientrano sempre tra le spese principali, come opere murarie?

Non sempre: poiché una delle finalità del bando è quella di favorire il recupero di immobili esistenti, le spese vengono trattate nel modo seguente:

- acquisto di immobile esistente e contestuale ristrutturazione: l’acquisto dell’immobile va nelle “spese con limitazione”, mentre le spese di ristrutturazione/impiantistica etc vanno tra le “spese principali” come “opere edili”;
- costruzione di nuovo immobile: tutte le spese (comprese quelle per impiantistica) sono considerate “spese con limitazione”.

7. Posso inserire tra le spese ammissibili anche un mezzo diesel?

No, la nota 12 della Sezione I della Misura specifica quanto segue: “Sono ammissibili solo automezzi alimentati a benzina o a combustibili alternativi”. Per la definizione di combustibili alternativi si rimanda all’art.2 comma 1 lettera a) del D.lgs n. 257/2016

8. Per poter accedere al settore Artigianato è necessario avere l’annotazione in Visura Camerale come “impresa artigiana” o basta avere un ATECO coerente con il settore Artigiano?

Nella Visura Camerale dell’impresa deve risultare l’annotazione della qualifica di “impresa artigiana” così come definita dal Bando al punto 8) dell’Appendice 2 “Definizioni”

9. Sono una impresa di recente costituzione, ancora inattiva in Visura Camerale e quindi senza l'annotazione in Visura con la qualifica di "impresa artigiana". Posso fare domanda a valere sul settore Artigianato?

No, come previsto dal part 3.1. del Bando, le imprese alla data di presentazione della domanda devono essere un possesso dell'annotazione della qualifica artigiana sul Registro delle imprese della CCIAA

10. È possibile presentare domanda per il SOLO allestimento (ad esempio gru, celle frigorifere, cassoni scarrabili ecc) di automezzi alimentati a diesel?

No, non è possibile. Infatti, come riportato dalla nota 12 le imprese potranno fare domanda per acquistare automezzi alimentati a benzina o a combustibili alternativi. Alla luce di quanto sopra specificato, anche il SOLO allestimento di automezzi alimentati a diesel non è ammissibile.